

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

---

## **Appello, controeccezione di applicabilità del più lungo termine di prescrizione nel caso di fatto illecito costituente reato: è ammesso il rilievo d'ufficio o ad istanza di parte?**

*Con riferimento alla questione se sia tardiva in quanto formulata solo in appello, la controeccezione di applicabilità del più lungo termine di prescrizione previsto dall'art. 2947 c.c., comma 3, nel caso di fatto illecito costituente reato, va affermato che l'applicabilità alla fattispecie concreta del termine di prescrizione indicato dalla richiamata norma attiene all'individuazione esatta della legge applicabile, onde ne va ammesso il rilievo d'ufficio o ad istanza di parte, quale controeccezione in senso lato avverso l'eccezione di prescrizione (art. 2947 c.c., commi 1 o 2) e purché essa non richieda l'introduzione di fatti storici nuovi, ma si fondi su fatti storici allegati entro i termini delle scansioni processuali. In particolare, colui il quale, a fronte dell'altrui eccezione di prescrizione, pretenda l'applicazione del termine maggiore derivante dall'integrazione di un fatto costituente reato, ai sensi della norma menzionata, ha l'onere di allegare e provare gli elementi costitutivi del fatto, senza che siano a tal fine richieste formule sacramentali, essendo peraltro necessario che il riferimento al più lungo termine prescrizione e la fattispecie rilevante del reato e del criterio di imputazione al preteso responsabile siano chiaramente delineati.*

## **Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 7.11.2014, n. 23872**

*...omissis...*

Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la violazione e la falsa applicazione degli art. 2947 c.c., comma 3, e art. 345 c.p.c., con nullità della sentenza, per avere la corte territoriale dichiarato inammissibile, perché tardiva in quanto formulata solo in appello, la controeccezione di applicabilità del più lungo termine di prescrizione previsto dalla prima disposizione, e per averla comunque respinta in ragione della mancata indicazione del reato da cui desumere tale maggior termine, né provato la condotta dolosa dell'amministrazione. Al contrario, non si tratta di eccezione in senso proprio e, quindi, essa è ammissibile in appello; inoltre, sin dall'atto di citazione gli attori avevano menzionato la pendenza del giudizio penale a carico degli amministratori del gruppo per bancarotta fraudolenta aggravata, mentre il termine di prescrizione risulta dal combinato disposto della L. Fall., artt. 216 e 219, e art. 157 c.p. ed è pari a 15 anni (onde, pur calcolando come dies a quo la data del deposito della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza nell'ottobre - rectius settembre - del 1989, la prescrizione si sarebbe computa solo nel 2004 e fu interrotta con la notificazione dell'atto di citazione nel marzo 1999). L'elemento del dolo del Ministero attiene poi al merito, non al tema della prescrizione del diritto, e, comunque, dalla commissione dei gravi illeciti da parte degli amministratori della xxxxxxx discende in sé la rimproverabilità della condotta omissiva del Ministero, il cui rappresentante, xxx era stato fra l'altro sottoposto a giudizio penale al pari degli altri amministratori della società fiduciaria, sebbene fosse sopravvenuta per lui la prescrizione.

Con il secondo motivo, censurano il vizio di motivazione e la falsa applicazione degli artt. 2043 e 2935 c.c., sostenendo che i risparmiatori non erano consapevoli della condotta omissiva dannosa dell'amministrazione nell'adempimento dei propri compiti di vigilanza, al momento in cui avevano conosciuto la difficoltà della società fiduciaria a restituire i capitali, la sua messa in liquidazione coatta amministrativa o la stessa sentenza dichiarativa di fallimento. Solo con la notificazione della richiesta di rinvio a giudizio degli amministratori della fiduciaria in data 9 marzo 1994 essi avevano potuto venire a conoscenza della sussistenza dei presupposti dell'azione ex art. 2043 c.c.

Con il terzo motivo, si dolgono del vizio di omessa e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata con riguardo alle argomentazioni riguardanti l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione del diritto, che gli appellanti avevano svolto nelle note autorizzate, depositate all'esito dell'udienza pubblica di discussione in detto grado di giudizio, sebbene il deposito fosse stato regolarmente autorizzato dal collegio.

Con il quarto motivo, lamentano l'omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, riguardante l'estensione a tutti i soggetti concorrenti nell'illecito del più lungo termine di prescrizione, stabilito dall'art. 2947 c.c., comma 3, per i fatti costituenti reato commessi dal coobbligato.

Il primo ed il quarto motivo, da trattare congiuntamente in quanto fra di loro intimamente connessi, sono infondati.

L'applicabilità alla fattispecie concreta del termine di prescrizione indicato all'art. 2947 c.c., comma 3 attiene all'individuazione esatta della legge applicabile, onde ne va ammesso il rilievo d'ufficio o ad istanza di parte, quale controeccezione in senso lato avverso l'eccezione di prescrizione (art. 2947 c.c., commi 1 o 2) e purché essa non richieda l'introduzione di fatti storici nuovi, ma si fondi su fatti storici allegati entro i termini delle scansioni processuali (al riguardo, si vedano Cass. 22 dicembre 2011, n. 28292 e 21 febbraio 2011, n. 4238).

Più precisamente, colui il quale, a fronte dell'altrui eccezione di prescrizione, pretenda l'applicazione del termine maggiore derivante dall'integrazione di un fatto costituente reato, ai sensi della norma menzionata, ha l'onere di allegare e provare gli elementi costitutivi del fatto, senza che siano a tal fine richieste formule sacramentali, essendo peraltro necessario che il riferimento al più lungo termine prescrizionale e la fattispecie rilevante del reato e del criterio di imputazione al preteso responsabile siano chiaramente delineati.

Nella specie, la corte d'appello ha rilevato che gli appellanti omisero di indicare lo specifico reato da cui desumere, quanto ai soggetti pubblici vigilanti, il più lungo termine di prescrizione applicabile.

Al riguardo, i ricorrenti, sin anche nell'odierno ricorso, hanno richiamato unicamente il reato di bancarotta fraudolenta aggravata, ai sensi degli della L. Fall., artt. 216 e 219, commesso dagli amministratori del gruppo e per il quale, come dedotto in citazione, essi furono rinviati a giudizio, pretendendo di estendere automaticamente alle autorità vigilanti il termine di prescrizione previsto per detto reato.

La questione si incentra, allora, piuttosto sui limiti dell'estensione al coobbligato civile del più lungo termine prescrizionale derivante dall'altrui reato, oggetto del quarto motivo di ricorso.

Alcune importanti affermazioni questa Corte ha già compiuto in ordine al tema che ne occupa.

Invero, si è osservato come, in tema di responsabilità del Ministero della salute e dei suoi funzionari in caso di emotrasfusione, la previsione dell'art. 2947 c.c., comma 3 (secondo il quale, se il fatto è previsto dalla legge come reato, e per il reato stesso è prevista una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile) si riferisce, senza alcuna discriminazione, a tutti i possibili soggetti passivi della pretesa risarcitoria e si applica, pertanto, non solo all'azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile, ma anche all'azione civile diretta contro coloro che siano tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta (Cass. 19 dicembre 2013, n. 28464; Cass. 25 luglio 2008, n. 20437; e già Cass. 9 ottobre 2001, n. 12357 e 6 febbraio 1989, n. 729).

Tale principio, peraltro, è stato circoscritto alle ipotesi di responsabilità per il fatto-reato del dipendente o funzionario commesso nell'ambito delle proprie incombenze, mentre è stato escluso – nella vicenda in quel caso deliberata – in capo alla banca per il fatto illecito penale (non del proprio dipendente, cui era imputabile solo un illecito civile, ma) del cliente, affermandosi che "qualora solo il fatto di uno dei coobbligati costituisca anche reato mentre quelli degli altri costituiscono unicamente illecito civile, la possibilità d'invocare utilmente il più lungo termine di prescrizione stabilito dall'art. 2947 c.c., u.c., per le azioni di risarcimento del danno se il fatto è previsto dalla legge come reato, è limitata alla sola obbligazione del primo dei

predetti debitori (quella collegata ad un reato)" (Cass. 16 dicembre 2005, n. 27713, in motivazione).

La sentenza ora citata precisa, altresì, come, una volta "assodato che i titoli di responsabilità degli obbligati in solido possono essere diversi (e addirittura possono concorrere titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale) appare altresì palese che a tale diversità di titoli non può che corrispondere una diversità di disciplina dei medesimi; nel senso che, ferma restando la solidarietà, ciascun titolo è disciplinato dalle norme relative, anche in tema di prescrizione".

Detto principio va confermato, con le precisazioni che seguono, in ordine al caso dell'omesso controllo imputato alle autorità di vigilanza ed all'azione civile per il risarcimento del danno nei confronti delle stesse, ove chiamate a rispondere dell'operato dell'autore del fatto che integri un'ipotesi di reato.

Va invero ricordato come, secondo quanto è stato già chiarito (Cass. 3 ottobre 2013, n. 22585), l'affermazione della responsabilità aquiliana degli enti pubblici per il fatto di funzionari e dipendenti presuppone che sia stata accertata e dichiarata la responsabilità, ai sensi dell'art. 2043 c.c., di (almeno) una delle persone fisiche poste in rapporto giuridicamente rilevante con l'ente stesso (amministratori, funzionari o dipendenti), le quali, per la posizione di protezione rispettivamente rivestita, siano in condizione di adottare le misure preventive necessarie ad evitare la consumazione dell'illecito.

Ne deriva che mentre, da un lato, allorché l'autorità con compiti di vigilanza sul mercato finanziario sia responsabile in via indiretta per fatto costituente reato, doloso o colposo, del suo funzionario o dipendente, la prescrizione dell'azione di risarcimento del danno extracontrattuale vantata verso il soggetto pubblico si compie nel più lungo termine prescrizionale eventualmente previsto per il reato stesso, dall'altro lato, invece, ove il reato sia commesso da soggetto estraneo all'ente, ed al funzionario o dipendente di questo sia imputabile un mero illecito civile, non opera l'estensione del termine prescrizionale nei confronti dell'ente, cui sia ascritta una mera responsabilità extracontrattuale omissiva di natura civile.

Deve dunque, in conclusione, enunciarsi il seguente principio di diritto: "In tema di prescrizione nel più lungo termine derivante da reato, l'applicazione dell'art. 2947 c.c., comma 3, al soggetto pubblico chiamato in corresponsabilità con l'autore del fatto per omessa vigilanza presuppone la sussistenza di un titolo di responsabilità indiretta per un fatto costituente reato del suo funzionario o dipendente, non potendo quel termine automaticamente estendersi all'autorità quando sussista una mera obbligazione solidale a titolo di responsabilità civile extracontrattuale, a norma dell'art. 2043 c.c., con l'autore del reato, ferma la solidarietà risarcitoria ex art. 2055 c.c.".

Nella specie, la corte d'appello ha rilevato addirittura l'omessa indicazione, prima ancora che prova, di uno specifico reato riferibile a soggetti inseriti nell'organizzazione delle pubbliche autorità in causa, da parte degli odierni ricorrenti.

Questi, invero, ancora nell'odierno ricorso richiamano unicamente il reato di bancarotta fraudolenta commesso dagli amministratori di xxxxxx

E' mancata, quindi, nei giudizi di merito, da parte degli investitori, la prospettazione di un fatto costituente reato in capo a funzionari e dipendenti

del Ministero e della Consob, tale da comportare l'applicabilità del più lungo termine prescrizione al diritto al risarcimento del danno vantato dai primi verso le seconde.

Il secondo motivo è inammissibile.

La conclusione deriva dall'estrema genericità che caratterizza il motivo, il quale manca di illustrare puntualmente le condotte imputate, laddove la parte ha l'onere di indicare in modo specifico i fatti omissivi illeciti sui quali si basa la domanda, e, se ne ha avuto conoscenza dopo il quinquennio dal loro compimento, quando e come ciò sia avvenuto.

Nel motivo si sostiene, poi, che questo sarebbe accaduto a seguito della richiesta di rinvio a giudizio in data 9 marzo 1994: ma, ancora una volta, si fa riferimento al processo per bancarotta fraudolenta a carico degli amministratori.

Infine, la data indicata non risulta dalla sentenza impugnata, nè soprattutto si allega dove e quando essa sarebbe stata indicata.

Il terzo motivo è inammissibile.

A parte il profilo di difetto di autosufficienza del motivo, il ricorso menziona, quale contenuto delle note autorizzate, unicamente il deposito di un atto di costituzione di parte civile e la richiesta di citazione del responsabile civile del 1995 e del 1996 (p. 22), laddove la corte d'appello ha correttamente motivato l'intervenuta prescrizione quinquennale sin dal 1994, onde la questione posta si palesa vertente su punto non decisivo della controversia.

In conclusione, il ricorso va respinto, con la condanna dei soccombenti alle spese di lite.

Si compensano per intero le spese fra i ricorrenti e la società di revisione, non contenendo il ricorso domande avverso la medesima.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese in favore del Ministero delle attività produttive e della Consob, liquidate, in favore di ciascuno, in Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali forfetarie ed agli accessori, come per legge; compensa le spese di lite fra i ricorrenti e la xxxxxxxxx

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 settembre 2014.

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice

---